

conoscere il diritto è un diritto

fronte verso

Perché Fronte/Verso? Il linguaggio specialistico è un codice a volte complicato da decifrare per i non addetti ai lavori. Sembra inevitabile che il linguaggio debba essere complesso perché complesso è il contenuto che esprime e tuttavia desideriamo dimostrare, a partire dalle sentenze, che è possibile farsi comprendere utilizzando un linguaggio accessibile senza rinunciare al rigore e alla completezza dei concetti ivi espressi.

Riportiamo in **VERSO**, sulla destra, il testo della sentenza nel rituale linguaggio giuridico dell'estensore per chi abbia interesse a leggerla nella sua forma originaria e a sinistra, a **FRONTE**, riscriviamo la sentenza con un linguaggio comprensibile a tutti, sperando di riuscire nella sfida di contribuire all'accessibilità del diritto, alla semplificazione del linguaggio e alla comunicazione responsabile.

Newsletter di www.studiolegalealessio.it
a cura di Avv. Ileana Alesso e di Avv. Maurizia Borea

Indice newsletter marzo 2014:

- 1) La parità di genere non può essere imposta dal giudice come se fosse l'esito di un mero calcolo matematico: secondo il Tar Lombardia occorre valutare una molteplicità di parametri per poter dedurre la violazione del principio delle pari opportunità.
- 2) Sequestro di Abu Omar e segreto di Stato. Conflitto tra i Giudici e il Presidente del Consiglio. Il materia di segreto di Stato il Presidente del Consiglio, deputato alla sua apposizione, gode della più ampia discrezionalità non sindacabile dal Giudice.
- 3) Le dimissioni accettate dall'Amministrazione non possono più essere revocate neppure in caso di incolpevole errore sul calcolo degli anni per la maturazione della pensione.
- 4) La legge Fini-Giovanardi di parificazione tra droghe leggere e droghe pesanti è incostituzionale. La Consulta bocchia le norme sugli stupefacenti inserite nella legge di conversione del decreto legge sulle Olimpiadi invernali di Torino 2006 poiché viola l'art. 77 della Costituzione che prevede sia omogeneità e correlazione tra il testo originario del decreto e il testo della legge di conversione.
- 5) Il danno morale, biologico, esistenziale è risarcibile anche se non è conseguenza di un reato.

1) La parità di genere non può essere imposta dal giudice come se fosse l'esito di un mero calcolo matematico.

Secondo il TAR Lombardia occorre valutare una molteplicità di parametri per poter dedurre la violazione del

1) La parità di genere non può essere imposta dal giudice come se fosse l'esito di un mero calcolo matematico.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 14 febbraio 2014, n. 482.

"...La sig.ra ... in qualità di donna

principio delle pari opportunità. Anche se le norme poste a tutela delle pari opportunità e della pari rappresentanza di genere tra donne e uomini negli organi collegiali dei comuni e delle province sono immediatamente applicabili, ciò non comporta che il giudice possa imporre tout court una uguale presenza numerica di uomini e donne.

In una cittadina in provincia di Varese il Sindaco nomina una Giunta che registra la presenza di una sola donna assessore.

Contro il decreto di nomina agiscono in giudizio una donna eleggibile ed un'associazione culturale che promuove i diritti delle donne, asserendo la violazione dei principi di parità ed equilibrio tra i generi e delle norme costituzionali, regionali e comunitarie che li tutelano.

Il TAR respinge il ricorso e chiarisce che:

1) l'art. 51, comma 1, della Costituzione, dopo aver sancito che tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, stabilisce anche che la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini;

2) la norma è da considerarsi immediatamente esecutiva, così come immediatamente applicabile è da considerarsi il Testo Unico degli Enti locali laddove stabilisce che gli statuti comunali e provinciali devono contenere norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra i generi e per promuovere la presenza di entrambi negli organi collegiali del comune e della provincia;

3) tuttavia, ciò non può comportare una riserva a favore delle donne del 50% dei posti disponibili, né può predeterminare una soglia minima di rappresentanza al di sotto della quale il principio delle pari opportunità debba ritenersi violato, 4) di conseguenza, la determinazione per via giudiziale di una tale soglia sarebbe del tutto arbitraria ed esorbiterebbe dal ruolo assegnato dall'ordinamento alla magistratura;

5) spetta al giudice, invece, effettuare di

eleggibile e la associazione, in quanto rappresentativa degli interessi del genere femminile, hanno impugnato il decreto con il quale il Sindaco del Comune di ... ha nominato la Giunta, prevedendo nella sua compagine una sola donna alla quale è stata conferita la delega ai servizi sociali, lavoro e sport. Avverso tale atto hanno proposto le seguenti censure:

1) violazione degli artt. 3, 51 e 117, comma 7 della Costituzione; violazione dell'art. 11 dello statuto della Regione Lombardia; violazione dell'art. 2 dello statuto della Provincia di Varese; violazione dell'art. 11 del D.lgs. 11/4/2006, n. 198; violazione dell'art. 6 del D.lgs. 267/2000; violazione dell'art. 23 della Carta di Nizza.

Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché non rispettoso del principio della parità e dell'equilibrio fra i generi nell'organo di governo del Comune di L'attuale composizione della Giunta sarebbe totalmente sbilanciata a favore del genere maschile, prevedendo una sola donna su sei assessori alla quale sarebbe stato attribuito un incarico di peso politico "leggero" (assessorati ai servizi sociali).

2) Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria; violazione dell'art. 3 della L. 241/90. Il Sindaco avrebbe dovuto dare puntualmente conto di quelle oggettive ed eccezionali circostanze per le quali sarebbe stato impossibile designare assessori un numero di donne pari o comunque paragonabile a quello degli uomini.

Si è costituito il Comune di ... per resistere al ricorso.

All'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014, relatore il dott. ..., uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Si può prescindere dall'esame delle eccezioni d'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, attesa la sua infondatezza.

Non è in discussione l'immediata applicabilità e operatività

volta in volta una concreta valutazione per stabilire se, il procedimento di nomina sia compatibile con il principio delle pari opportunità; 6) per guidare detta valutazione sono stati elaborati alcuni criteri: innanzitutto, il genere femminile non può essere completamente escluso; poi, bisogna indagare se l'incarico assegnato abbia un riconosciuto spessore politico, a garanzia di un ruolo rilevante ed effettivo; 7) infine, occorre considerare la dimensione della realtà locale presa in esame. Nel caso di specie, tenuto conto delle dimensioni del Comune e del numero dei componenti della Giunta, non può affermarsi, ad avviso del TAR che la presenza di un solo assessore donna su sei possa integrare la violazione del principio delle pari opportunità dato il ruolo non trascurabile assegnato all'unico assessore donna, con delega ai servizi sociali, al lavoro e allo sport, sia in termini di risorse assegnate, sia di visibilità politica esterna.

nell'ordinamento dei principi della parità formale tra i generi e di pari opportunità previsti dalle fonti nazionali e comunitarie menzionate dalle ricorrenti. In particolare l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea impone di assicurare la parità tra uomini e donne in tutti i campi (comma 1) e stabilisce che il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del genere sottorappresentato (comma 2).

L'art. 51, comma 1 della Costituzione, dopo aver sancito che tutti i cittadini, indipendentemente dal genere, possano accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, stabilisce che la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che, pur non consentendo di intervenire sulla libertà di voto (v. Corte cost. 14 gennaio 2010, n.4...

per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

2) dal regime del segreto derivano necessariamente interferenze con altri principi costituzionali, compresi quelli inerenti la funzione giurisdizionale;

3) al riguardo, l'apposizione del segreto, se non può impedire al pubblico ministero di indagare sui fatti di reato, può tuttavia vietare all'autorità giudiziaria di acquisire ed utilizzare gli elementi di conoscenza coperti dal segreto;

4) occorre considerare, infatti, che il potere esercitabile in merito dal Presidente del Consiglio è quanto mai ampio e discrezionale, poiché si riferisce al giudizio sui mezzi idonei a garantire la sicurezza dello Stato, che, evidentemente, ha natura politica, e non è sindacabile dai giudici ;

3) Le dimissioni accettate dall'Amministrazione non possono essere revocate neppure in caso di incolpevole errore sul calcolo degli anni per la maturazione della pensione.

In tema di pubblico impiego non trovano applicazione le norme di diritto civile sui vizi della volontà che possono inficiare il negozio giuridico. L'Amministrazione, infatti, non è tenuta a valutare le considerazioni soggettive di chi decide di rassegnare le dimissioni.

Nel mese di marzo del 1996, una professoressa siciliana rassegna le dimissioni dal servizio scolastico.

Nel successivo mese di maggio l'Amministrazione accetta le dimissioni.

Successivamente, a seguito di un controllo della Corte dei conti, risulta che la professoressa non ha maturato i trentacinque anni di servizio utili per fruire del trattamento pensionistico nella misura "piena", e, di conseguenza, vengono applicate riduzioni proporzionali all'ammontare della pensione precedentemente calcolato.

La professoressa, preso atto di quanto precede revoca le proprie dimissioni nel luglio del 1996 ma l'Amministrazione

2013, prot. n. 15631/2.24/GG.02, recante la comunicazione al predetto imputato del contenuto della nota del Dipartimento informazioni della sicurezza (...).In tale nota - sottolinea il ricorrente -, il .. aveva rappresentato che il Presidente del Consiglio dei ministri aveva rilevato «la perdurante vigenza del segreto di Stato, così come apposto, opposto e confermato nel corso del procedimento penale avente ad oggetto il fatto storico del sequestro didai Presidenti del Consiglio dei ministri pro tempore, su tutti gli aspetti attinenti a qualsiasi rapporto intercorso tra Servizi di intelligence nazionali e stranieri,

per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

3) Le dimissioni accettate dall'Amministrazione non possono essere revocate neppure in caso di incolpevole errore sul calcolo degli anni per la maturazione della pensione.

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana, Sez. Giurisdizionale, 4 febbraio 2014 n. 41.

“...La prof.ssa ... con istanza del 29.3.1996 ha rassegnato le proprie dimissioni dall'impiego a far tempo dal 1.9.1996.

Tali dimissioni sono state accettate dall'Amministrazione in data 31.5.1996.

Successivamente, a seguito di rilievi formulati dalla Corte dei Conti in sede di controllo, l'Amministrazione regionale ha modificato il proprio precedente orientamento e – ritenuta l'inapplicabilità dei benefici previsti dalla legge reg. n. 2 del 1962 ai dipendenti i quali, come la ..., non avessero maturato 35 anni di servizio utile a pensione – si è risolta ad applicare a tale categoria di personale le riduzioni proporzionali del trattamento pensionistico previste dall'art. 11 comma 16 della legge n. 537 del 1993.

Con comunicazione del 22.7.1996 la interessata ha quindi revocato le dimissioni ma la revoca non è stata

non accetta la revoca.

Il diniego dell'Amministrazione è impugnato davanti al TAR. La ricorrente sostiene, tra l'altro, che le dimissioni presentate fondavano esplicitamente sul presupposto della maturazione del diritto a percepire il trattamento di quiescenza nella misura piena.

Il TAR respinge il ricorso ed anche il giudice di appello conferma la decisione argomentando che:

1) una legge regionale vigente all'epoca dei fatti stabiliva che i dipendenti pubblici potessero revocare le proprie dimissioni fino al 31 marzo, fissando un termine, quindi, a partire dal quale la domanda dell'insegnante diveniva efficace;

2) contestualmente, a partire da quella stessa data, la accettazione delle dimissioni da parte della pubblica amministrazione estingueva il rapporto di impiego, e, pertanto, le dimissioni diventavano irrevocabili;

3) non può essere accolta la ricostruzione della professoressa secondo cui l'istanza di pensionamento dovrebbe considerarsi viziata da errore incolpevole sui presupposti, poiché alla materia del pubblico impiego non si applicano le norme privatistiche concernenti l'errore essenziale e la violenza morale come idonei ad invalidare il negozio giuridico;

4) le norme in tema di instaurazione e cessazione del rapporto d'impiego non sono negoziabili e quindi la pubblica Amministrazione non è tenuta a tenere conto delle valutazioni soggettive poste a base della scelta di rassegnare le dimissioni.

4) La legge Fini-Giovanardi, di parificazione tra droghe leggere e droghe pesanti, è incostituzionale. La Consulta boccia le norme sugli stupefacenti inserite nella legge di conversione del decreto legge sulle Olimpiadi invernali di Torino 2006 poiché viola l'art. 77 della Costituzione che prevede vi sia omogeneità e correlazione tra il testo

accettata dall'Amministrazione.

La docente ha quindi chiesto al TAR Catania l'annullamento del diniego ma l'adito Tribunale ha respinto il ricorso con la sentenza in epigrafe indicata.

La sentenza è stata impugnata con l'atto di appello all'esame dalla soccombente che ne chiede l'integrale riforma, deducendo articolati motivi di impugnazione.

Si è costituita in resistenza l'Amministrazione.

L'appellante ha depositato memoria insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

All'Udienza del 27 novembre 2013 l'appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L'appello non è fondato e non può pertanto essere accolto.

Sostiene l'appellante che le dimissioni da lei presentate fondavano esplicitamente sul presupposto della maturazione del diritto a percepire il trattamento di quiescenza nella misura (piena) prevista dall'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 2 del 1962.

Pertanto l'Amministrazione – allorché in base ai rilievi della Corte dei conti ha modificato il pregresso orientamento interpretativo ed ha escluso l'applicabilità dei benefici previsti dalla citata legge nei confronti dei dipendenti che come l'appellante non avessero maturato 35 anni di servizio utile a pensione – avrebbe dovuto consentire alla prof.ssadi revocare le dimissioni dal servizio.

In tal senso appare significativo rilevare che il Legislatore statale, allorché con l'art. 11 della legge ...

per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

4)La legge Fini-Giovanardi, di parificazione tra droghe leggere e droghe pesanti, è incostituzionale. Corte Costituzionale, 25 febbraio 2014, n. 32.

".....Con ordinanza depositata in data 11 giugno 2013 (r.o. n. 227 del 2013), la Corte di cassazione, terza sezione penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis

originario del decreto e il testo della legge di conversione.

Nel dicembre del 2005 il Governo emana un decreto legge per garantire la sicurezza e i finanziamenti alle Olimpiadi invernali di Torino.

Nel febbraio del 2006, nella imminenza della fine della legislatura il Parlamento converte il decreto in legge inserendovi però una serie di norme che : equiparano le droghe leggere alle droghe pesanti; aumentano le pene; e abrogano la precedente legislazione.

Nel 2013 la Corte di Cassazione, su istanza di un imputato accusato di avere ricevuto e trasportato circa quattro chili di hashish, solleva dubbi di costituzionalità sulla procedura di conversione del decreto legge per violazione dell'art. 77 della Costituzione.

La Consulta gli dà ragione perché: 1) le norme sugli stupefacenti sono del tutto estranee al contenuto e alle finalità del decreto legge e quindi violano le regole di procedura di conversione dei decreti leggi;

2) la legge di conversione rappresenta una legge che non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore ma ammette soltanto disposizioni funzionalmente connesse con quelle originarie;

3) l'inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia oggetto del decreto legge, o alle finalità di quest'ultimo, determina un vizio della legge di conversione.

Inoltre la Corte Costituzionale, nel dichiarare la incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi, evidenzia che :

- quelle norme "frettolosamente inserite" nella legge di conversione facevano parte di un disegno di legge giacente da tre anni in Senato;

- quando il Parlamento non rispetta la funzione tipica della legge di conversione, perché vuole raggiungere scopi ulteriori, agisce in una situazione di carenza di potere;

- una legge assunta in carenza di potere non può avere l'effetto di abrogare una legge precedente;

- il che significa che torna ad applicarsi

e 4-vicies ter, commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione. Più precisamente, la rimettente ha dubitato della legittimità costituzionale del citato art. 4-bis «nella parte in cui ha modificato l'art. 73 del testo unico sulle sostanze stupefacenti di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e segnatamente nella parte in cui, sostituendo i commi 1 e 4 dell'art. 73, parifica ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dal previgente art. 14 a quelle di cui alle tabelle I e III, e conseguentemente eleva le sanzioni per le prime della pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 ad euro 77.468 a quella della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 ad euro 260.000». Parimenti, la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-vicies ter, commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6) «nella parte in cui sostituisce gli artt. 13 e 14 del d.P.R. 309 del 1990, unificando le tabelle che identificano le sostanze stupefacenti, ed in particolare includendo la cannabis e i suoi prodotti nella prima di tali tabelle».

1.1.- La Corte di cassazione ha premesso di essere investita del ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Trento, che aveva

la precedente legge Jervolino-Vassalli che prevede pene più basse per le droghe leggere.

5) Il danno morale, biologico ed esistenziale è risarcibile anche se non è conseguenza di un reato.

La colpevole reiterazione di provvedimenti illegittimi da parte della pubblica amministrazione obbliga quest'ultima a risarcire, oltre al danno patrimoniale, anche il danno non patrimoniale.

Nel 1984 l'Agencia per lo sviluppo del settore ippico (UNIRE), poi soppressa, assegna alla Società "X" la delega all'esercizio delle scommesse. Dopo diversi anni di contenzioso, il TAR Lazio stabilisce che la predetta assegnazione è illegittima, e dispone la rinnovazione della procedura concorsuale.

Tuttavia, la Commissione, chiamata a riformulare completamente le valutazioni di aggiudicazione decreta vincitrice ancora la Società "X".

La Società "Y", che ha già proposto il precedente ricorso, e che ha offerto in gara maggiori titoli di merito, si rivolge ancora al TAR, che, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato, annulla di nuovo il provvedimento di UNIRE.

Dinanzi all'inerzia dell'Agencia, la Società "Y" promuove ricorso per ottemperanza, ma nel corso del giudizio, l'Amministrazione assegna per la terza volta la delega alla Società "X".

Così, il Consiglio di Stato, riscontrando l'elusione del giudicato da parte di UNIRE, annulla il terzo provvedimento di assegnazione e nomina un commissario *ad acta* con il compito di adottare tutti i provvedimenti necessari per consentire alla Società "Y" l'esercizio della delega concessa e l'apertura della sua Agencia ippica.

Dopo ulteriori passaggi giurisdizionali, finalmente, nel 1992, la Società "Y" ottiene la concessione che le spettava dal 1984.

Alla luce di tutto quanto precede, la Società "Y" propone quindi una causa

dichiarato ... colpevole del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli ... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

5) Il danno morale, biologico ed esistenziale è risarcibile anche se non è conseguenza di un reato.

TAR Lazio, Roma, Sez. III, 7 febbraio 2014, n. 1545.

"...Il presente giudizio rappresenta l'ultima fase, in ordine di tempo, dell'annoso contenzioso, relativo alla procedura bandita dall'....con delibera n. 234 del 21 giugno 1983, che vede contrapposta all'...., ora soppressa, l'AGENZIA ricorrente, all'epoca ditta individuale del dott. ..., anch'egli ricorrente in proprio, poi trasformata in società in nome collettivo e quindi in soc. a responsabilità limitata.

2. In un primo momento, la delega all'esercizio delle scommesse era stata illegittimamente assegnata alla società di ... &, a far data dal 17 maggio 1984 e sino al 31 dicembre 1992, con atto di concessione rep. 3780/84 che le consentiva di aprire l'esercizio sulla stessa Via ... di fronte al locale che il dott. ... aveva offerto in gara, ma senza: ottenerne aggiudicazione nonostante la poeriorità di suoi titoli poi alla fine riconosciutigli .

L'Agencia ippica, , percepiva, così, per tutta la durata del contenzioso, i proventi della gestione delle scommesse la cui concessione è poi risultato spettava al competitore che disponeva e aveva offerto in gara maggiori titoli di merito, soprattutto con riguardo alle caratteristiche costruttive e strutturali e alla dotazione dei locali offerti per l'apertura dell' Agencia, connotati tutti che costituivano, secondo quel bando, la base dei fattori di comparazione, in uno con la solidità finanziaria e la probità personale del candidato all'esercizio del delicato servizio pubblico di elevato tasso di responsabilità.

per ottenere il risarcimento dei danni patiti in otto anni di causa per colpa dell'illegittimità dei provvedimenti assunti da UNIRE: non solo dei danni patrimoniali, ma anche dei danni non patrimoniali, consistenti nell'ingiusto e lungo contenzioso, che parte ricorrente ha dovuto subire, e che ha inciso negativamente sulla sua sfera personale.

Il TAR accoglie entrambe le richieste, e con riguardo ai danni non patrimoniali spiega che:

1) la Cassazione ha ritenuto non più condivisibile la tradizionale lettura dell'articolo 2059 c.c. che ne limitava la applicazione solo in caso di reato;
2) la Suprema corte ha osservato che nell'ordinamento assume posizione preminente la Costituzione, che, all'articolo 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo; quindi, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia lesa un valore inerente alla persona, non solo come conseguenza di un reato;

3) la nuova lettura del danno non patrimoniale fa sì che nella categoria trovino collocazione tutte le ipotesi di lesione di valori legati alla persona: sia il danno morale soggettivo (conseguenza del reato), sia il danno biologico (o danno all'integrità fisica e psichica), sia, infine, il c.d. danno esistenziale (o danno conseguente alla lesione di altri beni non patrimoniali di rango costituzionale); nel caso in esame, in effetti, si è verificata una lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità, dal momento che il ricorrente è stato lungamente costretto all'inattività lavorativa, alla fine ripresa solo dopo un'estenuante iter legale, con grave nocimento per la sua vita professionale e di relazione. Quindi nel caso in esame la pubblica amministrazione è stata condannata a risarcire tutti i danni non patrimoniali subiti dalla Società "Y".

3. Su impugnazione dei primi risultati concorsuali da parte del dott., il TAR del Lazio, con una prima sentenza, la n. 2720/86, li annullava per vizio nei lavori della Commissione giudicatrice, che, pur avendo natura di collegio perfetto, aveva operato in assenza di uno dei suoi membri, quello designato dall'allora Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

La sentenza era integralmente confermata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 230/87.

4. La procedura concorsuale era, quindi, rinnovata.

Ma la Commissione che doveva riformulare in toto le valutazioni di aggiudicazione, si limitava, invece, soltanto a recepire quelle già travolte dal giudizio di annullamento, sicché risultava nuovamente vincitrice la stessa società che continuava a gestire l'Agenzia che aveva già aperta in alla via

5. Sul nuovo ricorso il TAR del Lazio, con la terza sentenza n. 1269/89 confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con la quarta decisione n. 916/90, annullava anche il nuovo provvedimento dell'....

6. A causa dell'inerzia opposta dall'Amministrazione, il dott. si vedeva, quindi, costretto a proporre ricorso per l'ottemperanza.

Nel corso del giudizio, l'.... assegnava per la terza volta alla Soc. la delega per la gestione dell'Agenzia messa a concorso.

7. Il Consiglio di Stato, con la quinta decisione n. 469/91, riscontrava che la reiterazione delle valutazioni effettuate dalla Commissione in asserita esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 1269/89 ne costituiva invece elusione; dichiarava, quindi, nullo il nuovo terzo provvedimento di concessione e nominava un Commissario ad acta con il duplice compito di formulare correttamente la graduatoria, attribuendo al dott. i punti che gli spettavano per conseguire il primo posto e di conferirgli la delega Il

*Consiglio di Stato doveva però
intervenire ancora nuovamente a
sanzionare ...
per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

art direction: eticrea

infodiritti - l'informazione giuridica online

Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere di natura confidenziale o riservata e comunque indirizzate unicamente al destinatario. Qualora siate persona diversa dal destinatario, vi è fatto divieto di utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi azione basata su questo messaggio o sulle informazioni in esso contenute. In ogni caso, ci dissociamo da qualsiasi affermazione o opinione contenute nei messaggi inviati dalla propria rete che non siano strettamente inerenti all'attività della stessa. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. Nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/03, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non siano di vostro interesse, per evitare di riceverne ulteriori è sufficiente [cliccare su questo link](#) per cancellarsi dalla newsletter.